



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ. CIVILE

GRUPPO 1

PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Roberta Brera,

Visto il ricorso per l'accesso alla procedura di Concordato Minore ex artt.74 e ss CCII depositato in data 10.06.2024 da **Giolito Claudio**, nato a Alessandria, il 03/03/1970, C.F. GLTCLD70C03A182N, residente in Alessandria, fraz. Valmadonna, 15122, Via Quattremola n. 12, in qualità di titolare della impresa individuale **Luci di Stelle di Giolito Claudio**, P. Iva: 01692140062, con sede in Valenza (AL), Via Rimini n. 2, con l'assistenza dell'Avv. Anna Dondi;

esaminata la documentazione integrativa e la riformulazione del piano depositate in data 23.07.2024 e in data 26.07.2024; sentito l'occ in udienza il 25.07.2024 ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 74 comma 1 CCII tra "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore", e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che è dimostrato lo stato di **sovraindebitamento**, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 320.329,01, principalmente verso gli Enti istituzionali, ha un reddito (di impresa) insufficiente a fare fronte alle proprie obbligazioni, costi di mantenimento del nucleo familiare stimati in euro 1.675,01 mese ed è proprietario di un unico immobile stimabile in € 7.000,00;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non



ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso; richiamato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti al paragrafo 4;

rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che l'occ ha indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta, così come riformulata in data 23.07.2024, prevede l'attuazione del piano in un arco temporale di cinque anni ed è così formulata nella relazione particolareggiata, poi richiamata nelle successive integrazioni: "Atteso che il costo di mantenimento del nucleo familiare è stato stimato in euro 1.675,01 mese, ne deriva che la somma destinabile per il pagamento dei debiti si aggira oggi in circa 550,00 /mensili, come peraltro, risulta quantificata dalla tabella "calcolo attivo liquidatorio" (cfr. allegato n. 9), somma questa che verrebbe versata ritraendo le sostanze dal reddito dell'impresa artigiana per un importo complessivo di € 33.000,00 (trentatremila/00) a cui verrebbe aggiunto l'importo residuo della vendita dell'immobile di proprietà stimabile in € 7.000,00, la finanza esterna quantificata in € 28.000,00 La somma complessiva di € 68.000,00 andrà a costituire la massa attiva complessiva per l'attuazione della procedura di concordato minore"

Il piano prevede la suddivisione dei creditori in tre classi (creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari) e le percentuali di soddisfazione, rispetto alle quali va, però, precisato quanto segue:

in prededuzione vanno quantificati il compenso dell'occ (così come rideterminato in data 25.07.2024) e le spese per la procedura; mentre il compenso dell'avv. Dondi (pure rideterminato in data 25.07.2024) va collocato integralmente al privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., non essendo il credito professionale relativo al concordato minore ricompreso tra i crediti prededucibili ex art. 6, lett. b e c CCII;

Il gestore ne dovrà, dunque, tenere conto sia ai fini del computo delle somme in prededuzione e alle modalità del loro pagamento, sia dell'inclusione dell'intero credito dell'avv. Dondi nella classe dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. evidenziando la modifica ai creditori prima dell'inizio delle operazioni di voto

La proposta, seppur finalizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa artigiana, prevede un parte liquidatoria rispetto alla quale l'apporto di finanza esterna comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori (rispetto a quella che potrebbe essere ottenuta tramite le risorse messe a



disposizione dal solo ricorrente), e, quindi, la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCII.

Ritenuto che nella fattispecie non è necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; nonostante sia stata chiesta e verrà quindi disposta la sospensione generalizzata delle procedure esecutive, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario).
letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di Giolito Claudio quale titolare della impresa individuale Luci di Stelle di Giolito Claudio;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta di concordato minore unitamente al successivo aggiornamento del 23.07.2024 ed alle due successive integrazioni, della relazione particolareggiata e del presente decreto;
il Gestore indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

Ai creditori un **termine non superiore a trenta giorni** entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni.
In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:
- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla



maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato nel registro delle imprese e sul sito del Tribunale nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento con le seguenti modalità:

a) epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:

- 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
- 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (Conservatoria RR.II. e PRA territorialmente competenti);

MANDA

All'OCC per l'esecuzione del presente decreto ex art. 78 c.3 CCII e per relazionare sugli esiti del voto ai sensi degli artt. 79 e 80 CCI, **disponendo, in particolare**, che, scaduto il termine per il voto, il gestore della crisi trasmetta immediatamente e comunque entro 7 giorni lavorativi al Giudice una relazione sull'esito del voto (con approfondito riferimento al disposto di cui all'art. 79, comma 1, CCII), unitamente



a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

Riserva ogni provvedimento all'esito;

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed all'OCC Rag. Maurizio Ferlazzo.
Alessandria, 02.09.2024

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Brera

